



La normativa sull'origine non preferenziale delle merci ai fini Intrastat 2022

Pier Paolo Ghetti
8 Febbraio 2022

Agenda

1. Novità in tema di funzione e utilizzo delle regole di origine nel commercio intracomunitario
2. La definizione del Paese di origine (c.d. origine non preferenziale – «Made in ...») e i criteri di cui all'art. 60 del Codice Doganale Unionale (Reg. CE n. 952/13);
3. Applicazione pratica delle regole di origine e modalità di calcolo
4. Esempi e casi concreti




Origine non preferenziale (*Made in*)

Inquadramento generale e novità in tema di funzione e utilizzo delle regole di origine nel commercio intracomunitario

Origine non preferenziale (*Made in*) – inquadramento generale

Premessa – gli elementi dell'accertamento doganale



La classificazione, l'origine e il valore doganale dei beni sono gli elementi centrali dell'accertamento doganale e permettono di calcolare i diritti doganali dovuti.

In particolare:

- la **classificazione** determina l'aliquota daziaria applicabile sulla base della tariffa doganale del paese di importazione;
- l'**origine** può determinare l'applicazione di riduzioni oppure di aggravii del carico daziario all'importazione;
- il **valore doganale** costituisce la base imponibile per i dazi "ad valorem".

Origine non preferenziale (*Made in*) – inquadramento generale

Aspetti definitori e differenze tra origine non preferenziale e origine preferenziale

- Origine non preferenziale



Fornisce indicazione relativamente al
luogo di produzione dei beni



È rilevante ai fini della **determinazione della aliquota daziaria da applicare**



Spesso collegata all'applicazione di **misure di politica commerciale**, fornisce inoltre **informazioni extra-tributarie** (es. Made in)

- Origine preferenziale



È uno **status della merce** che, a determinate condizioni,



consente all'importatore di **beneficiare di agevolazioni daziarie**



riconosciute e disciplinate

- in modo reciproco, dagli **Accordi commerciali di libero scambio** che l'UE stipula con i Paesi terzi, e/o
- in modo unilaterale, a beneficio di Paesi di diversi mercati

Origine non preferenziale (*Made in*) – inquadramento generale

Quadro normativo di riferimento



NORMATIVA UNIONALE	NORMATIVA NAZIONALE
<ul style="list-style-type: none">• Codice Doganale Unione Reg. UE 952/13 (CDU) – artt. da 59 a 63• Regolamento Delegato Reg. UE 2015/2446 (RD) – artt. da 31 a 36 e all. 22-01• Regolamento Esecuzione Reg. UE 2015/2447 (RE) – artt. da 57 a 59• Accordo di Madrid• Normative estere valide localmente in ciascun Paese	<ul style="list-style-type: none">• Legge n° 350 del 2003 (finanziaria 2004) art. 4 comma 49, 49 bis• Decreto legge 135 del 2009• Art. 517 c.p.
PRASSI PRINCIPALE	PRASSI PRINCIPALE
<ul style="list-style-type: none">• «Posizione comune» dell’UE• UCC «Guidance on non-preferential rules of origin» della Commissione europea (dic. 2018)	<ul style="list-style-type: none">• Circolari e note dell’Agenzia delle Dogane (ADM)• ADM Nota prot. 70339/RU del 16 luglio 2018 - oggi. <i>“Origine non preferenziale. Art. 59-60 del Reg. (UE) n. 952/2013, artt. 31/36 del Reg. delegato (UE) n. 2015/2446. Linee guida”</i>.

Origine non preferenziale (*Made in*) – inquadramento generale

L'attribuzione del «made in» – contesto

- Come chiarito dall'Agenzia delle Dogane con Circolare n. 20/2005, al concetto di origine non preferenziale è altresì collegato il cosiddetto **marchio di origine** o “**Made in**” del prodotto.
- È evidente che tale marchio, pur non avendo nessuna rilevanza tributaria, ha un effetto importante nella fase di commercializzazione, poiché, **agendo sulla qualità percepita del prodotto, può arrivare ad orientare le scelte di acquisto dei consumatori.**
- Ad oggi NON è previsto un obbligo generale di etichettatura di origine sul prodotto o sulla confezione del prodotto messo in commercio.
- Il **Codice del Consumo** (D.Lgs. 206/2005, art. 6) lo prevede astrattamente, tuttavia non ha ancora trovato attuazione:
«i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno [...] c) le indicazioni relative al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea».

Origine non preferenziale (*Made in*) – **novità** in tema di funzione e utilizzo delle regole di origine nel commercio intracomunitario

Intrastat 2022

- Con la **Determinazione n. 493869** dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con l'ISTAT, in data 23.12.2021 sono state disciplinate le novità delle dichiarazioni Intrastat previste per il 2022.
 - In particolare, nel modello INTRA 1 *bis* (**cessioni di beni**) è richiesta **obbligatoriamente** la compilazione *ai fini statistici* del dato circa il **Paese di origine delle merci** da parte dei soggetti con volume di spedizioni di merci sopra a 100.000 EUR per trimestre.
 - Si ricorda che nel modello INTRA 2 *bis* (acquisti di beni) il campo “paese di origine” era già presente.
- In data 27.12.2021 l'Agenzia delle Dogane ha inoltre pubblicato i **provvedimenti di dettaglio** relativi ai nuovi modelli e alle specifiche tecniche degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario.
- Il campo statistico con l'informazione sul **Paese di origine** dovrà essere **compilato** a partire dagli **elenchi Intrastat** relativi ai periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022 (prima scadenza 25 febbraio 2022 per le dichiarazioni mensili).

Origine non preferenziale (*Made in*) – novità in tema di funzione e utilizzo delle regole di origine nel commercio intracomunitario

Intrastat 2022



RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Bis

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

NEW

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.		NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.	PAESE ORIG.
	STATO	CODICE IVA		A	B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15


Provincia di origine (col. 14).

Indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota oppure non è italiana, indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.

Paese di origine (col. 15).

Indicare il codice ISO del paese di origine delle merci individuato secondo i seguenti criteri:

- Le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio.
- Le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. L'origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme in materia di origine.



PROV. ORIG.	PAESE ORIG.
14	15

Le regole di origine

La definizione del Paese di origine (c.d. origine non preferenziale – «Made in ...») e i criteri di cui all'art. 60 del Codice Doganale Unionale (Reg. UE n. 952/13)

Le regole di origine non preferenziale

Determinazione ai sensi del Codice Doganale dell'Unione (CDU)

- L'origine non preferenziale può essere attribuita ad un prodotto:
 - **interamente ottenuto** in un dato Paese UE (art. 60, par. 1, CDU);
 - prodotto a partire da beni di **due o più Paesi** qualora nel Paese (art. 60, par. 2, CDU):
 - sia stata effettuata **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale**;
 - essa sia da considerarsi **economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata** a tale scopo;
 - essa si sia **conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresenti una fase importante del processo** di fabbricazione.

Le regole di origine non preferenziale

Ultima trasformazione sostanziale (art. 60, par. 2, CDU)

- Il concetto di ultima trasformazione sostanziale viene specificato nel **Reg. 2015/2446 (RD)** e nell'**allegato 22-01 (RD)**, per i prodotti ivi indicati, e nella cd. «**posizione comune**» dell'UE adottata dalla Commissione europea nei negoziati con il WTO (Circolare Agenzia delle Dogane n. 20/D del 13/05/2005 richiamata e confermata nella successiva nota 70339 del 16/07/2018).
- In generale, per identificare l'ultima trasformazione sostanziale vengono individuati tre metodi:
 1. cambiamento della voce della nomenclatura SA (cd. **salto di codice**);
 2. effettuazione di **determinate operazioni di produzione o di trasformazione** ritenute idonee a conferire alla merce l'origine del paese in cui sono state effettuate;
 3. **regola del valore aggiunto**, laddove l'incremento di valore dovuto all'effettuazione di operazioni di assemblaggio e di incorporazione di materiali originari raggiunga una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

« [...] che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione»

Le regole di origine non preferenziale

Recenti **novità** relative al *made in* della merce – Regolamento delegato (UE) 2021/1934

1/2

- Il **regolamento delegato (UE) 2021/1934** ha apportato delle modifiche al regolamento (UE) 2015/2446 (RD).
 - ✓ Tali modifiche mirano a fornire chiarimenti sull'applicazione di alcune **regole di origine non preferenziale** (artt. 31, 33, 34 e 35), nonché ad **adattare gli allegati 22-01, 22-03 e 22-04** al nuovo **Sistema Armonizzato – versione 2022**.
 - ✓ In sintesi:

Articolo 31 – merci interamente ottenute in un unico paese o territorio	Il regolamento modifica l'articolo 31 al comma b, specificando che i <u>prodotti del regno vegetale</u> , per essere considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio, devono non solo essere raccolti ma <u>anche coltivati unicamente nel paese o territorio interessato</u> .
Articolo 33 – operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate	Il regolamento, modificando l'articolo 33, fornisce ulteriori specifiche sul criterio da adottare al fine di determinare l'origine non preferenziale ai prodotti non contemplati nell'allegato 22-01 <u>per i quali le operazioni di trasformazione o lavorazione non sono economicamente giustificate</u> . Tale criterio, che prevede la determinazione della maggior parte dei materiali utilizzati nella fabbricazione, <u>dovrebbe basarsi sul peso oppure sul valore di tali materiali</u> .

Le regole di origine non preferenziale

Recenti novità relative al *made in* della merce – Regolamento delegato (UE) 2021/1934

2/2

Articolo 34 – operazioni minime	<p>Il regolamento, integrando l'articolo 34, stabilisce il metodo da seguire per l'attribuzione dell'origine non preferenziale ad un <u>prodotto sottoposto esclusivamente ad operazioni minime di cui all'articolo 34 ovvero a lavorazioni considerate non idonee a conferire l'origine</u>. In particolare precisa che:</p> <ol style="list-style-type: none">1. se il prodotto finito è <u>ricompreso nell'allegato 22-01 RD</u>, non si applicano le regole previste per voce doganale ma le <u>regole residuali di capitolo relative a tale prodotto</u>;2. se il prodotto finito <u>non rientra nell'allegato 22-01</u> esso risulterà originario del Paese di cui è originaria la <u>maggior parte dei materiali</u> (in termini di peso se classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40; in termini di valore se classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97);
Articolo 35 - accessori, pezzi di ricambio e utensili	<p>I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci delle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'UE sono considerate della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine. Il regolamento, considerando tale aspetto, ha modificato la definizione di pezzi di ricambio al comma 3 dello stesso articolo, eliminando il riferimento alle merci precedentemente esportate.</p>
Allegato 22-01; 22-03; 22-04;	<p>Il regolamento modifica tali allegati per adeguarli alla nuova versione del sistema armonizzato 2022 (in vigore dal 1° gennaio 2022).</p>

Le regole di origine

L'attribuzione dell'origine non preferenziale

Cambio di voce doganale (CTH – Change tariff heading)

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese ha determinato una **classificazione del prodotto ottenuto in una voce della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati**.

In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una voce diversa rispetto al prodotto finito.

Trasformazione specifica

Indicazione specifica delle operazioni minime che devono essere effettuate nel territorio di un Paese perché di tale Paese il prodotto finito possa acquisire l'origine.

Valore aggiunto minimo (Value added rule/VA)

Può essere considerata sostanziale (e quindi conferente l'origine) la trasformazione che determini un **incremento in valore almeno pari al 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito**.

Contribuiscono al valore aggiunto sia le lavorazioni/trasformazioni che l'incorporazione di prodotti originari del Paese in cui avviene la lavorazione.

Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO)

- Può riguardare qualsiasi merce per la quale l'operatore non sia in grado (a causa dei particolari processi produttivi) di stabilire l'esatta origine del prodotto.
- Viene rilasciata entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta ed è vincolante per 3 anni a decorrere dalla data della sua comunicazione.

UNIONE EUROPEA **DOMANDA DI INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA DI ORIGINE (IVO)**

1. Richiedente (nome o ragione sociale, indirizzo) <div></div> E-Mail <div></div>	2. Titolare (nome o ragione sociale, indirizzo) <div></div> E-Mail <div></div>
1.1 Partita IVA <div></div>	2.1 Partita IVA <div></div>
1.2 Punto di contatto (nome o ragione sociale, indirizzo) <div></div> E-Mail <div></div>	Codice EORI <div></div>
3. Paese di origine (dichiarata dal richiedente) <div></div>	
Classificazione delle merci ai fini della nomenclatura doganale <div></div>	
4. Denominazione commerciale della merce <div></div>	
5. Quadro giuridico (riferimento all'accordo, convenzione, decisione, regolamento; altro) <div></div>	
Tipo di operazione IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/>	Tipo di origine NON PREFERENZIALE <input type="checkbox"/> PREFERENZIALE <input type="checkbox"/>
6. Giustificazione della dichiarazione di origine da parte del richiedente (nessi interamente avvenute, ultima trasformazione sostanziale, lavorazione o trasformazione sufficiente, cumulo dell'origine, altro) <div></div>	

Nota importante
Le parti rubricate in neretto devono essere compilate obbligatoriamente. Le altre solo ove richiesto dalle circostanze pertinenti

7. Descrizione della merce e del procedimento che ha conferito il carattere originario

7.1 Prezzo franco fabbrica

7.2

Principali materiali utilizzati	Paese di origine	Voce SA/Codice NC	Valore

7.4 Se si dispone di altre informazioni circa il procedimento che ha conferito alla merce il carattere originario è possibile utilizzare uno o più fogli (in allegato) **ALLEGATI N.**

7.5 Riferimento ad una IVO o ad una domanda esistenti

Numero di riferimento

Data rilascio A M G

Stato membro UE di rilascio

Tipo e paese di origine certificata

7.6 Riferimento ad una ITV o ad una domanda esistenti

Numero di riferimento

Data rilascio A M G

Stato membro UE di rilascio

Classificazione tariffaria certificata

8. Campionatura di supporto NO ☐ SI ☐

Restituzione dei campioni NO ☐ SI ☐

9. Documentazione di supporto NO ☐ SI ☐

Restituzione della documentazione NO ☐ SI ☐

Mi impegno a fornire su richiesta dell'ufficio istruttore una traduzione in lingua italiana della documentazione fornita

10. Informazioni supplementari

11. Sottoscrizione del richiedente
N.B. Se l'istanza non viene sottoscritta in presenza del funzionario addetto, deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00 s.m.l.

Attesto che i dati figuranti nella presente istanza sono esatti e rappresentano la totalità delle informazioni in mio possesso

Firma

Accetto che le informazioni contenute nella presente istanza siano registrate in una banca dati della Commissione Europea

Firma

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 29/11/2000 n.445 dichiara di essere nel pieno esercizio dei propri diritti e di non essere in stato di fallimento né di essere sottoposto a procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata, straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa e di non effettuare nell'ambito della suddetta autorizzazione operazioni concernenti le merci escluse previste dall'art.3, comma 2, della Determinazione Direttoriale 14/12/2010 sulle autorizzazioni alle procedure semplificate e operazioni oggetto di vincoli e restrizioni previste dalla normativa vigente, nonché di derogare previste nei regolamenti UE relativi a misure restrittive nei confronti di taluni paesi terzi.

Luogo

Data A M G

Firma


Le regole di origine

Applicazione pratica delle regole di origine e modalità di calcolo

Esempi e casi concreti

Le regole di origine


Riepilogo processo di attribuzione mediante l'applicazione delle regole unionali



Le regole di origine non preferenziale

Modalità pratiche per l'attribuzione del "made in"

- Le regole sono contenute nella c.d. tabella delle regole di lista, organizzata per sezioni e capitoli della tariffa doganale e consultabile sul sito della Commissione UE: [Table of list rules applicable to products \(following the classification in the CN\) | Taxation and Customs Union \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/taxation_customs/celex/st/EN/legislation/summary/?uri=CELEX:32017R0959&id=32017R0959-EN-20170707&document=EN&documentId=32017R0959-EN-20170707)



The screenshot displays the official website of the European Union, specifically the Taxation and Customs Union section. The page title is "Table of list rules applicable to products (following the classification in the CN)". The page is organized into sections and chapters, with a navigation bar at the top and a search bar. The main content area lists the following sections and chapters:

- Section I : Live animals; animal products :
 - Chapters 1 to 5
- Section II : Vegetable products :
 - Chapters 6 to 14
- Section III : Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes :
 - Chapter 15
- Section IV : Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes :
 - Chapters 16 to 24

Le regole di origine non preferenziale

Modalità pratiche per l'attribuzione del "made in"

Esempi (allegato 22-01 RD)

- Individuazione della voce doganale e della relativa regola di origine

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

Trasformazione specifica

Indicazione specifica delle operazioni minime che devono essere effettuate nel territorio di un Paese perché di tale Paese il prodotto finito possa acquisire l'origine.

Le regole di origine non preferenziale

Modalità pratiche per l'attribuzione del "made in"

Esempi (regola di lista "posizione comune" UE)

- Individuazione della voce doganale e della relativa regola di origine

HS 2017 Code	Description of goods	Primary rules
3923	Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics.	CTH

Cambio di voce doganale (CTH – Change tariff heading)

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese ha determinato una **classificazione del prodotto ottenuto in una voce della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati**.

In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una voce diversa rispetto al prodotto finito.

Le regole di origine non preferenziale

Modalità pratiche per l'attribuzione del "made in"

Esempi (regola di lista "posizione comune" UE)

- Individuazione della voce doganale e della relativa regola di origine

HS 2017 Code	Description of goods	Primary rules
8517	Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 8443, 8525, 8527 or 8528.	45% value added rule

Valore aggiunto minimo (Value added rule/VA)

Può essere considerata sostanziale (e quindi conferente l'origine) la trasformazione che determini un **incremento in valore almeno pari al 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito**.

Contribuiscono al valore aggiunto sia le lavorazioni/trasformazioni che l'incorporazione di prodotti originari del Paese in cui avviene la lavorazione.

Le regole di origine non preferenziale

Modalità pratiche per l'attribuzione del "made in"

Esempi (regola di lista "posizione comune" UE)

- Individuazione della voce doganale e della relativa regola di origine

HS 2017 Code	Description of goods	Primary rules
8443	Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442; other printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof.	As specified for splitheadings
ex8443 (a)	- Photocopying apparatus incorporating an optical system or of the contact type	CTH
ex8443 (b)	- Other	CTH; or 45% value added rule

►M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 8443	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto	CTH



Regola presente nell'allegato 22-01 RD

Global Trade Advisory (GTA) – Italy

Determinazioni di Classificazione / Origine

A livello unionale il Codice doganale dell'unione prevede il diritto dell'operatore a richiedere ruling preventivi in materia di determinazione della classificazione e/o dell'origine, che permettono di ottenere conferma da parte dell'Autorità doganale rispetto a tali elementi da assegnare ai propri prodotti nel compimento delle operazioni doganali.

Studio Tributario e Societario **Determinazione di Classificazione / Origine** **Deloitte.**
Global Trade Advisory Deloitte

Informazioni generali

La Società _____ ha segnalato la necessità di ottenere una determinazione rilasciata dallo Studio Tributario e Societario Deloitte in merito ai seguenti **elementi rilevanti ai fini dell'accertamento doganale** di uno o più specifici prodotti oggetto della propria attività commerciale:

☒ CLASSIFICA ☒ ORIGINE

Il prodotto sarà oggetto di **scambi commerciali internazionali** che interessano le seguenti tipologie di **operazioni doganali**:

☒ IMPORTAZIONE ☒ ESPORTAZIONE ☐ REGIMI SPECIALI (specificare)

Sono state acquisite - tramite documentazione condivisa via email e/o telefonate e meeting - le seguenti **informazioni rilevanti**.

• Denominazione commerciale / numero di modello / codice articolo e descrizione del prodotto:

• Campioni, opuscoli, fotografie, schede tecniche, altro materiale illustrativo:

• Funzione e destinazione d'uso (principale ed eventualmente secondarie):

• Ulteriori informazioni relative alle caratteristiche del prodotto:

• Flussi di distribuzione di cui il prodotto potrà essere oggetto (es. Paesi extra-UE di destinazione):

• Flussi di approvvigionamento dei materiali impiegati per la realizzazione del prodotto:

• Composizione del prodotto (principali materiali utilizzati, relativo valore, nonché classificazione e origine, se note):

• Informazioni relative al processo produttivo seguito per la realizzazione del prodotto, con descrizione delle principali fasi di lavorazione:



Descrizione del servizio

Oltre a fornire attività di supporto per la presentazione alle autorità doganali di richieste di decisioni vincolanti in merito alla classificazione dei prodotti (ITV) o alla loro origine (IVO), la service line GTA dello Studio Tributario e Societario Deloitte si occupa anche del rilascio di determinazioni in merito a classificazione e/o origine doganale, pilastri dei c.d. elementi dell'accertamento doganale, con l'indicazione delle risultanze rilevanti in esito all'attività di analisi condotta, con particolare riguardo alle ragioni giuridiche poste alla base della determinazione.

Esito determinazione classificazione / origine

Capitolo

Voce doganale

Sottovoce doganale SA

Nomenclatura combinata NC

TARIC

Paese di origine

Ragioni giuridiche ed elementi rilevanti a supporto della determinazione

Quadro giuridico-normativo di riferimento

Ragioni giuridiche poste alla base dell'esito dell'analisi condotta

Note premesse a Sezione/Capitolo (legalmente vincolanti)

Note esplicative SA (indicative)

Precedenti di classificazione (ITV) rilasciate ad altri titolari (indicative)

Regolamenti di classificazione

Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

Regola di origine applicabile



A chi si rivolge

Società che importano / esportano i propri prodotti ed hanno necessità di qualificarli sotto i profili doganali della classifica e/o dell'origine.



Valore aggiunto

Expertise altamente specializzata e consolidata.

Tempistiche ridotte rispetto all'ottenimento di decisioni autoritative vincolanti.

Studio Tributario e Societario



Pier Paolo Ghetti

Partner – Global Trade Advisory
Studio Tributario e Societario
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

E-mail: pghetti@sts.deloitte.it



**MAKING AN
IMPACT THAT
MATTERS**

since 1845

Important notice

This document has been prepared by Studio Tributario e Societario for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Studio Tributario e Societario to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Studio Tributario e Societario and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Studio Tributario e Societario. Except in the general context of evaluating the capabilities of Studio Tributario e Societario, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Studio Tributario e Societario or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., a company, registered in Italy with registered number 10581800967 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

© 2022 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.

Deloitte.